



COMUNE DI TRESCORE CREMASCO

Provincia di Cremona

Ufficio Tecnico - Settore Edilizia ed Urbanistica

Via Carioni n. 13 - 26017 Trescore Cremasco

Tel. 0373 - 272234 Fax 0373 - 272232

e.mail tecnico@comune.trescorecremasco.cr.it

Prot. n. 554 / 2016
Reg. Ord. N° 4 / 2016

Trescore Cremasco, 26.1.2015

Sig. Ogliari Giovanni Mario
Leg. Rapp. Autofficina Ogliari
Viale De Gasperi 51 - Trescore Cremasco

Ai soggetti utilizzatori stradina laterale
V.le De Gasperi 53 e 55 - Trescore Cr.sco

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente per interdizione all'uso e intervento di messa in sicurezza dell'edificio sito in Viale De Gasperi 51 (Fg. 1 - mappali 241 e 271)

IL SINDACO

- **Visto** il verbale prot. n° 27 S.O. del 25.1.2016 del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cremona, pervenuto a questo Comune tramite e-mail il 26.1.2016 prot. 531, dalla quale si evince che personale del Comando dei VV. F. è intervenuto nel pomeriggio del 25.1.2016 per spegnere un incendio sviluppatosi presso l'autofficina-elettrauto di Ogliari Giovanni Mario in Viale De Gasperi n. 51, dal predetto verbale risulta che l'edificio interessato dall'incendio risulta danneggiato su tre lati;
- **Visto** inoltre il verbale di sopralluogo del 25.1.2016 redatto dal servizio ARPA di Cremona, presentato a mano il 25.1.2016 e protocollato agli atti del Comune in data 26.1.2016 con n. 539, dalla quale si evince che personale dell'ARPA è intervenuto nel pomeriggio del 25.1.2016 sul luogo dell'incendio a seguito di richiesta dei VV. F. in quanto vi è il sospetto che il materiale di copertura dell'edificio interessato dall'incendio potrebbe essere costituito da cemento amianto (eternit). Dal predetto verbale risulta che l'ARPA ha quindi dato disposizione al Sindaco di emettere opportuna ordinanza al fine della rimozione rifiuti e messa in sicurezza della predetta copertura;
- **Accertato** che l'incendio si è sviluppato all'interno dell'attività artigianale di autofficina ed elettrauto sito in V.le De Gasperi 51, Fg. 1 mappali 241 e 271, composto da un fabbricato ed uso laboratorio artigianale, magazzino e servizi con dimensioni mt 6.00 di larghezza e di mt 51,00 di lunghezza, nonché da area cortilizia. Tale fabbricato è andato completamente distrutto dall'incendio, inoltre risultano bruciati tutti i macchinari e tutto il materiale ivi ubicati, nonché 4 autovetture che in quel momento erano all'interno dell'edificio. L'incendio non ha fortunatamente coinvolto e causato danni alla persone.
- **Accertato** che il fabbricato interessato dall'incendio di cui trattasi (autofficina) risulta essere di proprietà del Sig. Ogliari Giovanni Mario, titolare dell'attività artigianale e residente in Via Milano Piccinardi 29 a Trescore Cremasco;

- **Precisato** che la situazione di pericolo/emergenza risulta essere la seguente: le condizioni di sicurezza e stabilità del fabbricato interessato dall'incendio sono precarie; in particolare la muratura portante in lato Ovest confinante con la stradina laterale di V.le De Gasperi, rendendosi quindi necessario interdire l'utilizzo di detto fabbricato, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e di ordinare la messa in sicurezza del fabbricato stesso a fini dell'incolumità pubblica;
- **Precisato** inoltre che deve essere interdetto anche l'utilizzo ed il passaggio nella stradina laterale di V.le De Gasperi, confinante con il fabbricato di cui sopra, e precisamente nella parte finale della predetta, su area privata (Fg. 1 mappale 240 e 267), stante il pericolo di probabile crollo del fabbricato medesimo. Questo Comune ha già provveduto a transennare e chiudere tale passaggio. Al riguardo si evidenzia che, comunque, le due proprietà, alle quali è impedito il passaggio su tale stradina privata, accedono alle proprie abitazioni dalla Via Pesadori;
- **Rilevato** infine che, come segnalato dall'ARPA, risulta necessario che si provveda anche alla messa in sicurezza e smaltimento delle macerie e dei rifiuti dovuti all'incendio, in particolare per quanto attiene alla copertura del fabbricato, che potrebbe essere costituita da materiale in cemento amianto;
- **Dato atto** che la situazione creatasi presenta il previsto requisito della contingibilità, intesa come situazione determinata da fatti temporanei ed accidentali;
- **Dato atto** altresì che la situazione creatasi presenta pure il previsto requisito dell'urgenza, inteso come situazione in cui sussistono fatti straordinari ed eccezionali, per cui occorre provvedere immediatamente, senza alcun indugio, per la tutela di un pubblico interesse;
- **Rilevato** che l'art. 54, II comma del D.Lgs. 267/2000 prevede che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica;
- **Tenuto conto** che, nella fattispecie in esame, si è in presenza, senza alcun ombra di dubbio, di una situazione di grave pericolo per l'incolumità dei cittadini, in ragione delle seguenti considerazioni: data la precarietà delle condizioni di sicurezza e stabilità dell'edificio conseguenti all'incendio sviluppatosi, che potrebbe crollare completamente o anche solo parzialmente, ciò con gravi rischi per le persone;
- **Considerato** che tutto quanto detto sinora conduce, inequivocabilmente alla logica ed ovvia conclusione che si è in presenza di un evidente "*situazione emergenziale*", che reclama, senza indugio alcuno, l'intervento dell'Amministrazione Comunale, al fine di ripristinare una situazione di tollerabilità e normalità.
- **Ricordato** che: - Il carattere della contingibilità indica un fatto imprevedibile, eccezionale o straordinario che mette in pericolo la sicurezza e l'incolumità pubblica, rispetto al quale i mezzi giuridici ordinari appaiono inadeguati ad eliminarli; - Il carattere dell'urgenza indica la presenza di un pericolo imminente che deve essere fronteggiato immediatamente.

- **Tenuto conto** che la sussistenza di una situazione di pericolo e di emergenza, quale presupposto di azione e di adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti, è pienamente confermato da lungo tempo dalla giurisprudenza: *“Il Sindaco è legittimato ad adottare le ordinanze contingibili ed urgenti, ove ricorra una situazione di pericolo attuale per la pubblica incolumità, non fronteggiabile con i normali strumenti predisposti dall’ordinamento* (CdS, Sez. V, n. 1128 del 29/07/1998; in tal senso, anche: CdS, Sez. V, n. 63 del 23/01/1991; TAR Puglia, Sez. Lecce, n. 3598 del 16/11/2000). Più recentemente, è stato correttamente evidenziato che l’elemento imprescindibile di siffatte ordinanze è costituito dall’effettiva esistenza di una situazione di pericolo imminente al momento dell’adozione della medesima, essendo ininfluyente tanto la prevedibilità dell’evento dannoso, quanto il fatto che la situazione emergenziale sia sorta in epoca precedente (T.A.R. Veneto Sez. II n. 406/2013; Cons. Stato, Sez. V, 19 settembre 2012, n. 4968; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 21 giugno 2005, n. 8328). Fra l’altro, non va trascurato il fatto che le ordinanze in esame possono e devono essere emanate anche per prevenire pericoli, oltre che eliminarli: *“L’ordinanza contingibile ed urgente può essere adottata non solo per porre rimedio ai danni già verificatisi, ma anche e soprattutto per evitare la produzione di tali pericoli”* (CdS, Sez. V, n. 1904 del 02/04/2001; in tal senso, anche Cassazione Civile, Sezioni Unite, n. 490 del 17/01/2002).

- **Riconosciuta** la necessità e l’urgenza di provvedere, attraverso un provvedimento di urgenza, volto ad interdire l’utilizzo del fabbricato coinvolto dall’incendio e a far eseguire, da un tecnico qualificato e responsabile, tutte le accurate verifiche nonché i necessari interventi di messa in sicurezza e lavori di sistemazione che il caso richiede.

- **Visto** l’art. 54 del testo unico delle leggi sull’ordinamento locale approvato con D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

O R D I N A

1. Al Sig. **Ogliari Giovanni Mario**, quale proprietario e titolare dell’autofficina Ogliari di cui trattasi, residente a Trescore Cremasco in Via Piccinardi 29:

a) L’interdizione all’uso e all’accesso al fabbricato interessato dall’incendio di cui trattasi, e precisamente dell’immobile ad uso autofficina sito in Viale De Gasperi n. 51 individuato catastalmente al Fg. 3 mappali n. 241 e 271, ciò fin tanto che lo stesso non sarà messo in sicurezza;

b) Di provvedere al più presto, e comunque entro 3 giorni dalla notifica della presente, a far eseguire, sotto la guida di un tecnico qualificato e responsabile, un accurata verifica, nonché tutti i necessari interventi e lavori di assicurazione e ripristino che il caso richiede, in particolare alla eliminazione del pericolo imminente mediante la messa in sicurezza del fabbricato e della muratura lungo il lato Ovest confinante con la stradina privata laterale al V.le De Gasperi (nel frattempo interdetta al passaggio), mediante la demolizione e/o la realizzazione dei necessari incatenamenti e puntellamenti, alla demolizione delle componenti sconnesse della copertura ed il consolidamento statico dell’intero fabbricato, avendo cura di adottare, per l’effettuazione di tale intervento, tutte le precauzioni e le misure del caso.

c) Di provvedere inoltre alla immediata rimozione e smaltimento delle macerie e dei rifiuti conseguenti all’incendio; in particolare del materiale di copertura presumibilmente in cemento-amianto, con predisposizione del piano di bonifica e rimozione redatto da Ditta specializzata che dovrà poi essere approvato dall’ASL competente;

Conseguentemente, il fabbricato non potrà quindi essere riutilizzato se non dopo un radicale intervento di adeguamento e ristrutturazione.

2. A tutti i soggetti utilizzanti la stradina laterale di Viale De Gasperi, confinante con il fabbricato interessato dall'incendio (precisamente nella parte finale della predetta, su area privata, Fg. 1 mappale 240 e 267), **il divieto di ingresso e di utilizzo** della parte di strada già oggetto di transennamento.

Si precisa che, decorso infruttuosamente il termine sopra indicato, l'Amministrazione Comunale procederà ad adottare i legittimi provvedimenti di competenza, compresa l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati inadempienti, senza pregiudizio alcuno dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi (avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 54, 7° comma del D. Lgs. 267/2000).

L'Ufficio di Polizia Locale e l'Ufficio Tecnico, per le rispettive competenze, sono incaricati di dare adeguata pubblicità e pronta esecuzione al presente provvedimento, insieme, se del caso, agli altri soggetti della forza pubblica.

Responsabile del Procedimento è il Geom. Rovida Alfonso, Responsabile dell'Area Tecnica, al quale ci si potrà rivolgere per comunicare e ottenere ogni utile informazione.

Copia della presente Ordinanza viene inviata a:

- Ufficio Territoriale del Governo di Cremona
- Comando VV. F. di Cremona
- Stazione Carabinieri di Pandino

Si avverte che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica al T.A.R. Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 della L. 1034 del 6.12.1971;
- entro 120 giorni dalla notifica, al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971



**Il Sindaco
Angelo Barbati**

=====

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di avere oggi _____ notificato

copia della presente al Sig. _____

consegnandola a mani di _____ che qui a firmato

IL RICEVENTE

IL MESSO
